

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 698/2025

DEL MODELLO 2/A/SG

Oggi 30-09-2025

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Antonio Festa

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 17/2025

Sent. N. 63/2025

Cron. N.

Rep. N. 90/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Prima Sezione Civile
Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|----------------------------|------------|
| -dott. Gaetano Guglielmo | Presidente |
| -dott.ssa Maria Iandiorio | Giudice |
| -dott. Pasquale Russolillo | Giudice |

Nel procedimento n. **63-1/2025 P.U.** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

A

di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Valsente Massimo (CF: VLSMSM77E24F912P), residente in Montoro via Roma Frazione San, Pietro n. 86.

Visto il ricorso proposto dalla società IPIFIN COLLECTION SRL, in persona del legale rappresentante, con cui si chiede dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCI di Valsente Massimo, sul presupposto del mancato pagamento del credito di € 106.633,59 scaturente dal contratto di finanziamento e scoperto di conto corrente in atti;

-

rilevato che il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza sono stati notificati al debitore a mezzo ufficiale giudiziario in data 23-5-2025 e che lo stesso non si è costituito in giudizio; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, in ragione del luogo di residenza del debitore;

considerato che va affermata la legittimazione della ricorrente a proporre l'istanza ex art. 268 CCII, sulla base della documentazione in atti, da cui è possibile desumere la titolarità dei crediti oggetto di cessione, e stante la mancata contestazione sul punto da parte del debitore che non si è costituito in giudizio;

-che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, non svolgendo attività imprenditoriale, riveste la qualifica di consumatore, per cui è assoggettabile alla procedura in oggetto;

-non vi sono, dunque, elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura;

- quanto al presupposto oggettivo per l'accesso alla procedura in oggetto, sulla base della documentazione depositata, risulta con tutta evidenza la condizione di insolvenza del debitore, tenuto conto del protratto e consistente inadempimento, risalente a molti anni addietro e in alcun modo giustificabile, e del comportamento dello stesso che non si è costituito in giudizio per contrastare la richiesta della ricorrente, e non emergendo che lo stesso possa disporre di risorse patrimoniali e reddituali utilizzabili per fronteggiare l'esposizione debitoria;

-che l'importo del credito della ricorrente supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII

Alla luce di tali considerazioni, deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.



Viene nominato liquidatore il professionista individuato in dispositivo, iscritto nell'albo dei gestori della crisi, nel rispetto di meccanismi di rotazione degli incarichi, in base alle attitudini professionali risultanti dal curriculum e dalle attività in precedenza svolte, adeguati alle caratteristiche della procedura, prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di Valsente Massimo (CF: VLSMSM77E24F912P), residente in Montoro via Roma Frazione San, Pietro n. 86.

a) Nomina Giudice Delegato il dott. Gaetano Guglielmo

b) Nomina liquidatore *be dell. me Romeo Piro*

che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario dei beni del debitore senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; dispone che il liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I. nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;

- d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;
- e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dei beni per i quali sarà concessa l'autorizzazione da parte del G.D. nel corso del procedimento;
- f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;
- g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati;
- h) per gli effetti di cui all'art. 282 C.C.I., dispone che in prossimità del decorso di tre anni, ove la procedura sia ancora aperta, il liquidatore trasmetta ai creditori e ai debitori una relazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari all'esdebitazione, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio; analoghi adempimenti dovranno essere compiuti quando, anteriormente al triennio, sia depositato il rendiconto finale e chiesta la chiusura della procedura;
- i) riserva al Giudice Delegato ogni altro provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino il 30-9-2025

IL PRESIDENTE

dot. Gaetano Guglielmo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30-09-2025

Il Cancelliere
CANCELLIERE
Antonio Festa